

ALLEGATO 3

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Gli estremi degli intermediari possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Dati dell'Agenzia:

Ragione Sociale	RONCHI ASSICURAZIONI S.R.L.		
Sede	VIALE BRIANZA 11 - 20127 MILANO (MI)		
Sezione RUI	A		
Numero RUI	A000071177	Data iscrizione RUI	12/02/2007
Telefono Fisso	0200612011	Fax	0239449445
E-mail	info@ronchiassicurazioni.it	PEC	
Sito	www.ronchiassicurazioni.it		

Recapiti dell'eventuale intermediario di riferimento che entra in contatto con il Contraente:

Ragione Sociale			
Qualifica esercizio			
Sezione RUI			
Numero e Sezione RUI		Data iscrizione RUI	
Telefono Fisso		Cellulare	
E-mail		PEC	

L'Autorità competente a vigilare sull'attività di distribuzione svolta è l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS),

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

- L'intermediario agisce in nome e per conto di più imprese di assicurazioni;
per il contratto la denominazione dell'impresa di cui è distribuito il prodotto è:
- In caso di collaborazione orizzontale ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 di seguito sono indicati i dati dell'intermediario emittente.

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

- Né l'Intermediario né l'Agenzia sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.
- Nessuna impresa di assicurazioni o controllante di un'impresa di assicurazioni è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- In riferimento all'attività di consulenza di cui all'art. 119 ter del Codice delle Assicurazioni le attività prestate nell'ambito della consulenza, le caratteristiche e il contenuto delle prestazioni rese sono quelle riportate nella documentazione predisposta per l'osservanza delle procedure normative in vigore.
- L'intermediario non è soggetto ad obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i prodotti di una o più imprese, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007 (rami danni).
- Per i contratti vita puro rischio l'intermediario opera in regime di non esclusiva.
- L'intermediario dichiara di aver messo a disposizione nei propri locali e/o pubblicato sul sito internet l'elenco delle imprese di assicurazione con le quali ha rapporti d'affari, il contraente ha comunque facoltà di richiederne la consegna.

SEZIONE V

Informazioni relative alle remunerazioni

- Commissione inclusa nel premio assicurativo e liquidata dall'impresa di assicurazione: .
- Onorario corrisposto direttamente dal cliente: .

- L'Intermediario e l'Intermediario per il quale è svolta l'attività di distribuzione del contratto possono ricevere, in aggiunta, benefici e vantaggi economici (anche di natura non finanziaria) che possono essere riconosciuti separatamente rispetto alla suddetta commissione per l'attività di distribuzione concernente non il solo contratto distribuito.
- Nel caso di polizze RC Auto, la misura delle provvigioni percepite, calcolate in percentuale sul premio RC Auto, è la seguente:

	Autovetture (Aliquota Unica)	Autovetture (età fino a 24 anni compresi)	Autovetture (età tra 25 e 29 anni / P.Giuridica)	Autovetture (età tra 30 e 54 anni)	Autovetture (età da 55 anni)	Autocarri Conto Proprio	Autocarri Conto Terzi	Motocicli / Macchine Operatrici Agricole / Carrelli / Natanti	Ciclomotori	Veicoli d'Epoca
HELVETIA	9,27 %	-	-	-	-	6,17 %	4,24 %	6,57 %	6,17 %	8,50 %
ALLIANZ	-	3,16 %	10,17 %	10,28 %	11,91 %	8,54 % ≤ 35q 6,77 % > 35q	8,54 % ≤ 35q 6,77 % > 35q	10,17 %	10,17 %	-
ITAS MUTUA	7,93 %	-	-	-	-	7,14 %	3,96 %	7,93 %	7,93 %	-

In caso di collaborazioni orizzontali o con altri intermediari iscritti nella sezione E del RUI, l'informativa di cui ai punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

- I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso oppure

L'intermediario principale ha stipulato, ai sensi dell'art. 64 del Regolamento IVASS n. 40/2018, una fidejussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi netti complessivamente incassati, con un minimo di euro 23.480:

Conto Patrimonio autonomo e separato

- Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- Il contraente ha facoltà, ferma la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'Impresa preponente (secondo le modalità evidenziate nel DIP aggiuntivo e riferite all'impresa preponente competente) e, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob, secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
- Il contraente ha facoltà di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'Intermediario o alla Società o all'Intermediario/agli Intermediari per il quale/i quali è svolta l'attività e/o all'Impresa preponente o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.

SEZIONE VIII

Informazione sul diritto all'oblio oncologico

- Il contraente (o l'assicurato, qualora non coincidano) può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis, 56-ter e 68-bis del Reg. IVASS n.40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le informazioni.
- Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Il sottoscritto

dichiara di aver ricevuto copia del presente documento, della documentazione precontrattuale e contrattuale e di averne preso visione.

Firma del Contraente

